

News – 29/05/2013

Iva su Prestazioni di servizi: questioni attinenti al settore delle telecomunicazioni

Con la circolare n. 16/E l'AdE fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni relative al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche rese/ricevute a/da soggetti passivi non stabiliti in Italia

Con la circolare n. 16/E del 21 maggio 2013 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni relative al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche rese/ricevute a/da soggetti passivi non stabiliti in Italia.

La circolare precisa che:

- per le prestazioni ricevute da un operatore comunitario o extra-Ue il committente nazionale soggetto passivo ai fini Iva è debitore d'imposta,
- per le prestazioni rese nei confronti di un committente soggetto passivo Ue e/o extra-Ue è sempre obbligatorio l'emissione della fattura.

E' importante individuare correttamente il momento di effettuazione della prestazione per adempiere tempestivamente agli obblighi di legge.

La circolare risponde, inoltre, a specifici interrogativi concernenti in particolare il settore dei servizi di telecomunicazione. Nelle prestazioni generiche il ricevimento della fattura dal fornitore estero è rappresenta l'ultimazione del servizio ai fini dell'applicazione dell'Iva da parte del committente nazionale.

Queste prestazioni si considerano effettuate al momento della loro ultimazione o al momento della maturazione del corrispettivo. Per determinare il momento di effettuazione è necessario distinguere tra:

- prestazioni uniche
- prestazioni periodiche

per quanto riguarda le prestazioni periodiche la durata è una caratteristica essenziale. Il contenuto e la finalità dell'obbligazione contrattuale permettono di individuare le prestazioni continuative. Nel caso in cui la prestazione è ultimata, ma il corrispettivo non è determinabile, assume rilevanza il momento in cui si realizzano gli elementi che consentono la determinazione del corrispettivo. Per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni, la circolare chiarisce che il trattamento delle prestazioni compiute in un arco temporale lungo che prevedono la maturazione di corrispettivi a stato d'avanzamento lavori, non assumendo rilevanza la maturazione del corrispettivo, rileva il momento di ultimazione del servizio.

In allegato il testo della circolare

Allegati

[» Circolare n. 16](#)